



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 15 febbraio 2023, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio TEA	- Referendario
Giuseppe VELLA	- Referendario – Relatore
Massimo Giuseppe URSO	- Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;



CORTE DEI CONTI

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni di questa Sezione nn. 43 e 203 /2017/PRSP;

Esaminati i questionari sui bilanci di previsione e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2016- 2020, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Valledolmo (PA), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle autonomie, nonché i piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche trasmessi dall'Ente, anni 2017-2020;

Vista la richiesta istruttoria, prot. Cdc. prot. n. 147 del 10/01/2023;

Vista la risposta del Comune di Valledolmo (PA), a firma del Revisore dei conti, con i relativi allegati, prot. Sezione, n.722 del 24.01.2023;

Viste le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore in sede di deferimento;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 18/2023, con la quale la Sezione medesima è stata in data odierna;

Udito il relatore, Referendario dott. Giuseppe Vella.

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Valledolmo (PA)

- bilanci di previsione 2018/2020, 2019/2021,

2020/2022 e 2021-2023 - rendiconti esercizi finanziari 2016- 2020 -

-Piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche

anni 2017 - 2020 -

PREMESSO CHE

a seguito dell'esame dei bilanci di previsione anni 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022, dei questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2016 - 2020, nonché sui piani di razionalizzazione (art.20 D.lgs. n.175/2016), è stata svolta un'attività istruttoria, volta ad acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diverse criticità riscontrate dalla Sezione, come meglio di seguito esplicitato, rispetto a cui l'Ente ha fornito gli elementi richiesti, con nota prot. Sezione n.722 del 24.01.2023.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art. 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del*

rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L.n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli Enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela

dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di

interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente. In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad adottare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In tale contesto di analisi, inoltre, una particolare rilevanza assume il ruolo e la funzione di controllo della Corte dei conti sulle risorse assegnate per il superamento dell'emergenza COVID-19.

In merito, invece, alle partecipazioni societarie detenute, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento, invece, ai tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. In particolare, il comma 3 dell'art. 20 del TUSP, con riferimento ai piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nello specificare che gli stessi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ne prevede l'invio alla sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP.

Il successivo comma 7 dell'art. 20 del TUSP prevede, inoltre, che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4, da parte degli Enti locali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con applicazione dell'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate alla luce delle risposte fornite dall'Ente, riservando sulle stesse e sulle altre segnalate in sede istruttoria tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo, difatti, sono collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49). Tale principio

è stato, peraltro, richiamato dalla Sezione delle autonomie della Corte conti, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018, approvate con delibera n. 12/2019/INPR).

2.1 Le deliberazioni della Sezione su pregressi documenti contabili e le misure correttive adottate.

Con la deliberazione 203/2017/PRSP, depositata in data 11 dicembre 2017, la Sezione ha esitato il controllo finanziario sul rendiconto 2015 e sul bilancio di previsione 2016-2018.

La deliberazione *de qua* ha preso atto del nuovo provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011 (Delibera di Giunta Municipale n. 56 dell'8 giugno 2017, successivamente rettificata con delibera n. 64 del 19 luglio 2017), a seguito dei rilievi di cui alla precedente deliberazione n. 43/2017/PRSP (esame rendiconto 2014).

Contestualmente, la Sezione ha preso atto della rideterminazione delle risultanze dei rendiconti 2015 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2017) e 2016 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2017) conseguente all'emersione del disavanzo da riaccertamento straordinario di cui alla citata deliberazione 64/2017, pari a- € 676.054,74, soggetto a ripiano trentennale approvato, secondo quanto rappresentato dall'ente, con deliberazione consiliare n. 24 del 31/07/2017.

In merito al rendiconto 2015, la deliberazione 203/2017/PRSP ha accertato, inoltre, le seguenti criticità afferenti a comportamenti dell'amministrazione ritenuti contabilmente scorretti:

- omessa espressa attestazione di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) da parte dell'organo di revisione nel parere sul rendiconto 2015;
- mancato accantonamento del fondo rischi contenzioso e utilizzo risorse in competenza per la copertura finanziaria dei relativi oneri;
- finanziamento sulla competenza dell'esercizio 2017, contestuale alla relativa liquidazione dell'intero onere per l'indennità di fine mandato.

Sono stati accertati, altresì, i seguenti specifici profili afferenti alla gestione finanziaria della cassa:

- ricorso ad anticipazione di tesoreria in corso d'anno;
- mancata determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015 e indeterminatezza delle somme utilizzate ex art.195 e 222 del TUEL;
- bassa capacità di recupero dell'evasione tributaria.

Con deliberazione consiliare n. 4 del 12 febbraio 2018, l'ente ha adottato le misure correttive sui rilievi mossi consistenti nella formalizzazione dell'impegno a:

- compulsare il revisore dei conti affinché renda espresso parere di congruità sull'FCDE all'interno dei propri pareri sui documenti finanziari;
- alla ricognizione del contenzioso pendente ed al dimensionamento dell'accantonamento nel risultato di amministrazione, sulla base della probabilità di soccombenza a partire dai documenti finanziari 2018;
- al contenimento del fabbisogno di anticipazione di tesoreria, già riscontrato in sede di deliberazione di molto inferiore agli esercizi precedenti;
- ad una riorganizzazione dell'ufficio tributi, funzionale al fine di rendere più efficace ed efficiente l'attività di lotta all'evasione, anche mediante il supporto di società esterne per il recupero dei crediti pregressi.

Gli effetti sostanziali degli impegni assunti e la relativa efficacia formano oggetto delle verifiche sugli esercizi successivi di seguito rappresentate e delle conseguenti valutazioni.

2.2 Tardiva approvazione bilanci di previsione e rendiconti.

Si riscontra, come da tabella che segue, la presenza di ritardi nell'approvazione dei documenti contabili, particolarmente significativi per il rendiconto 2020 (270 giorni) e 2016 (192 giorni).

Tipo	anno	delibera consiliare approvazione	data	scadenza	ritardo
R	2016	43	08/11/2017	30/04/2017	-192
P	2017/2019	NON REPERITA DELIBERAZIONE		30/03/2017	
R	2017	44	28/09/2018	30/04/2018	-151
P	2018/2020	31	13/06/2018	31/03/2018	-74
R	2018	40	08/07/2019	30/04/2019	-69
P	2019/2021	28	23/04/2019	31/03/2019	-23
R	2019	27	12/10/2020	30/06/2020	-104
P	2020/2022	41	27/11/2020	31/10/2020	-27
R	2020	3	25/02/2022	31/05/2021	-270
P	2021	25	28/06/2021	15/09/2021	79

2.3 Risultato di amministrazione e relativa composizione, periodo 2017-2020.

In merito al risultato di amministrazione, come rappresentato in precedenza, dalla riedizione del riaccertamento straordinario è emerso un disavanzo per complessive - € 676.054,80, soggetto a ripiano trentennale uniforme (quota annua € 22.535,16) per effetto della deliberazione n. 24 del 31/07/2017. Secondo quanto emerge dalla contabilità dell'ente, tale disavanzo risulta riassorbito già nell'esercizio 2016, esercizio in cui la quota disponibile del risultato di amministrazione risulta pari a zero.

Il risultato di amministrazione lettera A) del prospetto allegato a) al rendiconto e la sua quota disponibile lettera E) negli esercizi 2016/2020, desunta dai documenti approvati e caricati sulla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), presentano il seguente andamento :

Tabella 1-Risultato di amministrazione 2016-2020

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	CC 43 del'8/11/2017	CC 44 del 28/09/2018	CC 40 del'8/07/2019	CC 27 del 12/10/2020	C.C. 3 del 25/02/2022
Esercizio	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo cassa al 1 gennaio	101.357,00	126.777,90	-	-	-
Riscossioni residui	2.155.568,81	1.956.743,53	1.141.155,01	1.070.515,79	520.303,26
Riscossione competenza	6.176.779,74	6.491.105,39	6.587.768,56	4.804.904,49	5.545.550,78
Totale riscossioni	8.332.348,55	8.447.848,92	7.728.923,57	5.875.420,28	6.065.854,04
Pagamenti Residui	2.078.603,53	1.866.803,54	1.423.504,86	1.383.969,55	1.142.739,62
Pagamenti competenza	6.228.324,12	6.707.823,28	6.305.418,71	4.491.450,73	3.981.536,35
Pagamenti Totale	8.306.927,65	8.574.626,82	7.728.923,57	5.875.420,28	5.124.275,97
Saldo di cassa al 31 dicembre	126.777,90	-	-	-	941.578,07
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	-	-	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	126.777,90	-	-	-	941.578,07
Residui attivi da residui	1.525.683,08	1.291.626,45	1.620.232,78	1.230.667,07	1.950.849,20
Residui attivi da competenza	1.996.659,27	1.704.461,86	1.455.571,28	1.309.323,52	1.223.867,19
Totale residui attivi	3.522.342,35	2.996.088,31	3.075.804,06	2.539.990,59	3.174.716,39
Residui passivi- da residui	1.651.680,25	1.459.038,86	1.237.355,95	860.523,71	1.011.447,53
Residui passivi- da Competenza	1.818.118,75	1.223.538,13	1.189.348,35	1.455.941,78	1.420.714,22
Residui passivi- Totale	3.469.799,00	2.682.576,99	2.426.704,30	2.316.465,49	2.432.161,75
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	84.000,98	100.800,82	129.987,96	13.921,45	14.334,25
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-	-	-	-	-
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	95.320,27	212.710,50	519.111,80	209.603,65	1.669.798,46
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	58.289,17	203.460,75	445.865,63	1.234.832,19	1.610.285,65
Fondo anticipazioni liquidità	-	-	-	-	155.869,14
Fondo perdite società partecipate	-	-	-	-	-
Fondo contenzioso	-	9.249,75	24.912,99	44.912,99	64.912,99
Altri accantonamenti	-	-	-	-	-
Totale parte accantonata	58.289,17	212.710,50	470.778,62	1.279.745,18	1.831.067,78
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	37.031,10	-	-	-	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-	48.333,18	49.975,18	945.159,97
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-	-	-
Totale parte vincolata	37.031,10	-	48.333,18	49.975,18	945.159,97
Totale parte destinata agli investimenti	-	-	-	-	-
Totale parte disponibile	-	-	-	- 1.120.116,71	- 1.106.429,29

Fonte: BDAP

2.3.1 Risultato di amministrazione.

Fra il 31/12/2015, ultimo esercizio verificato ai sensi del 148 bis del TUEL, e l'esercizio 2020 si osserva un andamento esponenzialmente crescente del risultato di amministrazione lettera A), con un incremento di € 1.665.365,40 principalmente imputabile alla gestione di competenza come emerge dal prospetto che segue:

Tabella 2- Variazione risultato di amministrazione 2015-2020

Esercizio	Risultato d'amministrazione	Variazione	Gestione competenza (saldo accertamenti e impegni)	Saldo FPV	Saldo gestione residui
31/12/2015	4.433,06				
31/12/2016	95.320,27	90.887,21	126.996,14	- 32.494,88	- 3.614,04
31/12/2017	212.710,50	117.390,23	264.205,84	- 16.799,84	- 130.015,77
31/12/2018	519.111,80	306.401,30	548.572,78	- 29.187,14	- 212.984,34
31/12/2019	209.603,65	- 309.508,15	166.835,50	116.066,51	- 592.410,16
31/12/2020	1.669.798,46	1.460.194,81	1.367.167,40	- 412,80	90.238,48
		1.665.365,40	2.473.777,66	37.171,85	- 848.785,83

Fonte: BDAP

Il saldo di competenza positivo dell'esercizio 2020 è principalmente determinato dalla presenza di risorse vincolate accertate e non impegnate in c/capitale per complessive € 895.184,79 e per anticipazione di liquidità per € 155.869,14, nonché dalla presenza di stanziamenti di spesa assestati non impegnabili rivenienti dalla missione 20 per complessive € 669.338,16 e dallo stanziamento in spesa del disavanzo.

In questa sede, si evidenzia che, in merito al FPV, l'organo di revisione, nella risposta fornita al punto 3.2 della sez. I del questionario 2020, ha attestato che la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

Al 31/12/2020 il FPV è costituito solo per la parte corrente, corrispondente ad incarichi legali per € 14.334,25 (questionario p. 3.4 sez I).

2.3.2 Composizione del risultato di amministrazione.

La quota disponibile del risultato di amministrazione risulta pari a zero al 31/12/2016 e fino al 31/12/2018.

Al 31/12/2019 si registra nuovamente un disavanzo pari a - € 1.120.116,71, con una incidenza pari al 28% sulle entrate correnti ed al 51,6% sulle entrate proprie.

Tale disavanzo si riduce a - € 1.106.429,29 al 31/12/2020 con un miglioramento di € 13.687,42.

Dall'analisi degli accantonamenti e dei vincoli nel risultato di amministrazione al 31/12 emergono le considerazioni che seguono:

a) Fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'ente per le annualità 2016-2018 ha provveduto al relativo calcolo mediante l'utilizzo del metodo semplificato, circostanza desunta dai questionari e dalle relazioni sul rendiconto dell'organo di revisione. La diretta conseguenza della metodologia è la bassissima incidenza rispetto ai residui dei titoli I e III pari, rispettivamente al 3%, 10% e 19%.

Tale comportamento poco prudente, si è ritorto contro l'ente alla luce del cambiamento di metodo imposto dalla legge a far data dall'esercizio 2019.

Infatti, al 31/12/2019, per effetto dell'espresso obbligo normativo, l'ente ha adottato il metodo ordinario che ha condotto ad un valore complessivo dell'FCDE pari ad € 1.234.832,19, con un incremento, rispetto al valore registrato al 31/12/2018 di € 788.966,56. Risulta pertanto emerso in ragione delle diverse modalità di calcolo, un disavanzo qualificato da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art. 39-quater del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito nella legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (Sez. I p. 4.2 questionario al rendiconto 2019).

L'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è ritenuto congruo da parte dell'organo di revisione (Sez. I p. 4.1 questionario al rendiconto 2019).

Nella deliberazione consiliare n. 38 del 27/11/2020, afferente al ripiano del disavanzo 2019, l'ente ha provveduto a scorporare la quota di disavanzo, imputabile al cambiamento di metodologia, secondo quanto previsto dall'art 39 -quater del D.L. 162/2019, addivenendo ad un importo pari ad € € 512.662,69 da ripartire in 15 annualità a partire dal 2021. Tale importo risulta confermato in sede istruttoria.

Al 31/12/2020, l'importo del FCDE risulta pari ad € 1.610.285,65, con un incremento di € 375.453,46 rispetto al dato del 31/12/2019, pari al 69% dei residui delle entrate del titolo I e III. Il dato, munito di attestazione di congruità da parte dell'organo di revisione (risposta fornita al quesito 4.1 sella sez. I del questionario al rendiconto 2020), è stato sottoposto a verifica esitata positivamente

L'ente si è, inoltre, avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d.l. n. 18/2020, che consente di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione,

calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

b) In merito ai vincoli derivanti da anticipazione di liquidità.

Sulla base delle informazioni assunte presso la cassa DDPP e dalla documentazione esaminata, l'ente non ha contratto debiti per anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 e s.m.i.i.

Nel 2019 ha beneficiato di anticipazioni di liquidità ex L.145/18 ART.1 commi 849-857 per complessive € 514.256,34. L'anticipazione risulta chiusa al 31/12/2019, come emerge dai pagamenti registrati su SIOPE

Nel 2020 ha, altresì, beneficiato di anticipazioni ex art. 116 del DL 34/2020 per complessive € 155.869,14 vincolata nel risultato di amministrazione al 31/12/2015.

c) In merito al fondo rischi contenzioso e spese future l'importo accantonato risulta pari a zero nell'esercizio 2016, risibile nel 2017 (€ 9.249,75) e progressivamente in crescita negli esercizi successivi. Al 31/12/2020 risulta pari ad € 64.912,99 ed è munito di attestazione di congruità da parte dell'organo di revisione (pag. 8 parere) che richiama, oltre quanto previsto in merito dal principio applicabile alla contabilità finanziaria al p. 5.2 lett.h, anche quanto previsto dall'OIC 31 in merito al rapporto probabilità di soccombenza/importo da accantonare.

In fase istruttoria sono state richieste informazioni in merito all'entità e la qualità del contenzioso passivo.

Dalla relazione prodotta dall'ente, sembrerebbe che le somme accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 siano riferite ad un unico contenzioso, definitosi al termine dell'esercizio 2022 con esito di condanna al pagamento di un importo complessivamente stimato in € 190.847,14 (sentenza TAR Palermo 3727/2022). Di tale contenzioso non è stata prodotta alcuna documentazione.

A fronte del predetto importo nel risultato di amministrazione al 31/12/2021, risulta accantonata la somma di € 84.912,99 pari al 44,5% dell'importo definitivamente accertato. Nell'esercizio 2022 risulta impegnata l'ulteriore somma di € 96.000,00 a carico degli stanziamenti di competenza, mentre l'ente si è impegnato a reperire

l'ulteriore provvista finanziaria sul bilancio di previsione dell'esercizio 2013 (€ 9.934,15).

Si raccomanda pertanto all'ente una ponderazione del rischio più attenta, nonché una ricognizione puntuale del contenzioso nel contesto degli atti obbligatori a corredo delle risultanze del rendiconto (relazione sulla gestione art. 11 comma 4 lett.o).

d) In merito ai fondi vincolati particolare attenzione è stata rivolta agli effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria, relativamente ai trasferimenti statali ricevuti dall'ente locale, distinguendo in particolare il fondo di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 - Fondo Funzioni Fondamentali (dal 2021 Fondo Funzioni ex art. 1 comma 822 e seguenti Legge 178/2020) rispetto ai diversi "Fondi Covid-19" ricevuti nel corso del 2020 come ristori per minore entrata e ristori di spesa.

Al 31/12/2020 la quota vincolata da trasferimenti risulta pari ad € 945.184,79. L'incremento subito, rispetto al 31/12/2020, risulta prevalentemente imputabile al Contributo Regionale per A.T.S. Madonie Sud.

Dall'allegato A2) al rendiconto, non si evince nessun vincolo relativo alle somme ricevute dall'ente a fronte dell'emergenza COVID-19 né la relativa movimentazione.

Nelle richieste istruttorie l'ente è stato invitato a fornire apposita relazione circa le risorse di cui lo stesso ha beneficiato per l'emergenza pandemica, compresi i fondi regionali e le risorse liberate per la sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020.

E' stato, quindi, fornito il prospetto impegni ed accertamenti assunti nel 2020 a valere sulle risorse *de quibus* a meno del contributo risorse su funzioni fondamentali ex art 106 del 34/2020, in quanto l'ente ribadisce l'impiego diretto per spese 2020 collegate all'emergenza non espressamente qualificate con impegni specifici¹.

¹ Si riporta il testo dell'art. 106 comma 1 del D.L. 34/2020: "1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, e' istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono

L'ente non ha fornito notizie, circa l'utilizzo dei risparmi di spesa rivenienti dal rinvio del pagamento della quota ammortamento mutui, in esito alla sospensione ex art. 112, D.L. n. 18/2020.

Ha pertanto confermato che nessuna quota vincolata risulta confluita nel risultato di amministrazione 2020.

Si raccomanda la corretta rappresentazione delle movimentazione delle risorse vincolate di cui al prospetto allegato A2 al rendiconto anche in presenza di pieno utilizzo in corso d'anno.

2.3.3 Quota disponibile del risultato di amministrazione e ripiano del disavanzo.

Come precedentemente rilevato, già al 31/12/2016, l'ente ha azzerato il disavanzo in ammortamento derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. Tuttavia nei bilanci di previsione 2017 e 2018 e 2019 l'ente ha, prudenzialmente, continuato a stanziare la quota di disavanzo per l'importo annuo di € 22.535,16.

Il nuovo disavanzo emergente al 31/12/2019, è stato oggetto di ripiano per effetto della citata deliberazione consiliare n. 38 del 27/11/2020, munita di parere favorevole da parte dell'organo di revisione.

La delibera prospetta la seguente scomposizione del disavanzo e ipotesi di copertura:

individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto e' erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265."

Tabella 3- Composizione del disavanzo al 31/12/2019

Dati rendiconto ente						
Composizione Disavanzo	annualità	Composizione del disavanzo	Copertura del disavanzo per esercizio			Esercizi successivi
			2020	2021	2022	
Disavanzo all'1/1/2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	30 anni dal 2015	22.535,16	22.535,16	22.535,16	22.535,16	22.535,16
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE (art. 39 quater DL 162/2019)	15 dal 2021	512.662,69		34.177,51	34.177,51	444.307,67
Disavanzo derivante dalla gestione anno 2019	3 annualità dal 2020	584.918,86	194.972,95	194.972,95	194.972,95	-
Totale		1.120.116,71	217.508,11	251.685,62	251.685,62	466.842,83

Fonte: deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2020

In ottemperanza a quanto statuito nella deliberazione, l'ente ha provveduto a stanziare l'importo di € 217.508,11 nel bilancio di previsione 2020.

Il miglioramento del disavanzo fra il 31/12/2020 ed il 31/12/2019 risulta pari ad € **13.687,42**.

Pertanto, il disavanzo stanziato in spesa nel bilancio di previsione 2020 non risulta recuperato.

Dall'analisi degli stanziamenti assestati del bilancio di previsione 2021 (rendiconto presente su BDAP) lo stanziamento del disavanzo (€ 217.508,11) non risulta adeguato né all'originario piano di rientro deliberato (251.685642) né all'incremento, da operare con variazione di bilancio, per la quota non recuperata dell'esercizio 2019.

La scomposizione del disavanzo al 31/12/2019 operata dall'ente, tenuto conto dell'imputazione del maggior recupero del disavanzo sancita dall'art. 111 comma 4-bis del D.L. n. 18/2020, delle recenti pronunce giurisprudenziali delle sezioni regionali (109/2020/PRSE Sez.Contr. Regione Lazio) e del punto 9.2.30 allegato alla contabilità finanziaria del principio contabile/2, suscita perplessità per le seguenti motivazioni. Viene preliminarmente evidenziato un disavanzo residuo da riaccertamento straordinario dei residui pari ad € 22.535,16 quando in realtà sembrerebbe azzeratosi al 31/12/2016.

La deliberazione di ripiano del disavanzo (deliberazione consiliare n. 38/2020) imputa il disavanzo emergente a circostanze del tutto nuove, risiedenti nel mutamento del metodo di calcolo dell'FCDE e nelle cancellazioni dei residui attivi per

effetto del riaccertamento ordinario 2019 “Con il riaccertamento ordinario dei residui si è proceduto ad un’attenta analisi dei residui attivi da eliminare e si è valutato di procedere alla eliminazione dal conto del bilancio di tutti quei residui tributari esistenti da oltre tre anni, inserendo la relativa quota nel conto del patrimonio per complessive € 647.607,17”.

Infatti il saldo della gestione residui incide negativamente sul risultato di amministrazione 2019 per complessive - € 592.410,16.

Il saldo di competenza e del FPV, positivo e pari a complessive € 282.902,01, viene sterilizzato dall’incremento dei vincoli per anticipazione di liquidità (155.869,14) dall’incremento del Fondo rischi contenzioso (€ 20.000,00) e dall’incremento dei vincoli da trasferimenti (€ 895.184,79).

Infine, il risultato di amministrazione al 31/12/2018 non evidenzia alcun vincolo prudenziale sul risultato di amministrazione, a fronte del disavanzo da riaccertamento derivante dal piano di ammortamento residuo, da svincolare via via sulla base della riemersione del relativo disavanzo.

Ciò non preclude all’ente, la possibilità di stanziare una ulteriore quota di disavanzo come da piano trentennale di rientro del disavanzo da riaccertamento straordinario a scopo precauzionale.

Pertanto, il disavanzo al 31/12/2019, si compone, esclusivamente, dal disavanzo da fondo crediti di dubbia esigibilità e anche dal disavanzo ex art 188 TUEL secondo la seguente ricostruzione

Tabella 4: Rideterminazione composizione del disavanzo al 31/12/2019

Dati rideterminati						
Composizione Disavanzo	annualità	Composizione del disavanzo	Copertura del disavanzo per esercizio			Esercizi successivi
			2020	2021	2022	
Disavanzo all'1/1/2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	30 anni dal 2015					
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE (art. 39 quater)	15 dal 2021	512.662,69		34.177,51	34.177,51	444.307,67
Disavanzo derivante dalla gestione anno 2019	3 annualità dal 2020	607.454,02	202.484,67	202.484,67	202.484,67	-
Totale		1.120.116,71	202.484,67	236.662,18	236.662,18	444.307,67

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati del rendiconto

Dalle considerazioni suesposte emerge pertanto che:

- a) Nel 2020 l'ente ha provveduto al parziale recupero della quota di disavanzo stanziata in spesa nel bilancio di previsione 2020, pari ad € 217.508,11, limitatamente all'importo di € 13.687,42;
- b) Risulta comunque errata la scomposizione del disavanzo al 31/12/2019, in quanto l'ente vi ricomprensive lo stanziamento del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui riassorbito già dal 2016;

La deliberazione Consiliare n. 3 del 25/02/2022, relativa all'approvazione del rendiconto 2020, trasmessa alla Sezione, nulla riporta in merito alla scomposizione del disavanzo al 31/12/2020 ed al relativo piano di rientro.

Per effetto delle considerazioni di cui sopra tale scomposizione risulterebbe determinata come segue:

Tabella 5-Simulazione composizione del disavanzo al 31/12/2020 e relativo piano di rientro

Dati rideterminati						
Composizione Disavanzo	annualità	Composizione del disavanzo 2019	Copertura del disavanzo per esercizio			Esercizi successivi
			2020	2021	2022	
Disavanzo all'1/1/2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	30 anni dal 2015					
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE (art. 39 quater DL 162/2019)	15 dal 2021	512.662,69		34.177,51	34.177,51	444.307,67
Disavanzo derivante dalla gestione anno 2019 ex art. 188 TUEL	3 annualità dal 2020	607.454,02	202.484,67	202.484,67	202.484,67	-
Totale		1.120.116,71	202.484,67	236.662,18	236.662,18	444.307,67
<i>Quota recuperata nell'esercizio 2020</i>			13.687,42			
<i>Importo da recuperare nell'esercizio 2021</i>			188.797,25			

Composizione Disavanzo	annualità	Composizione del disavanzo 2020	Copertura del disavanzo per esercizio			Esercizi successivi
			2021 (*)	2022	2023	
Disavanzo all'1/1/2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	30 anni dal 2015					
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE (art. 39 quater DL 162/2019)	15 dal 2021	512.662,69		34.177,51	34.177,51	444.307,67
Disavanzo derivante dalla gestione anno 2019 ex art. 188 TUEL	3 annualità dal 2020	593.766,60	391.281,93	202.484,67		-
Totale		1.106.429,29	391.281,93	236.662,18	34.177,51	444.307,67

(*) ricomprensive la quota non recuperata nel 2020 del disavanzo 2019 ex art 188 Tuel

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati del rendiconto

Emergerebbe pertanto una quota da ripianare nell'esercizio 2021 pari ad € 391.281,93

2.4 Fondo cassa e anticipazione di tesoreria

La tabella che segue evidenzia l'andamento dei principali aggregati relativi all'andamento della cassa desumibili dalla documentazione esaminata.

Tabella 6 – Fondo cassa e cassa vincolata 2016/2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo cassa al 31.12	126.777,90	-	-	-	941.578,07
di cui cassa vincolata	-	-			17.895,23
Importo anticipazione non restituita al 31/12 dell'esercizio	704.263,63	73.822,06	295.793,92	291.297,77	-

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati del rendiconto

Si rammenta che, nel 2020, l'ente ha contratto debito per anticipazione di liquidità ex D.L. 34/2020 per complessive € 155.869,14.

Si evidenzia una forte sofferenza in termini di liquidità per tutto il periodo 2016-2020 esaminato, attestata da:

- a) continuo ricorso ad anticipazione di tesoreria per tutto o maggior parte l'anno solare;
- b) indicatore di tempestività dei pagamenti costantemente sotto soglia, con un valore, al 31/12/2020, pari a 83,89 giorni, nonostante il mancato ricorso all'anticipazione di tesoreria per tutto l'anno;
- c) un ammontare di debiti commerciali residuo al 31/12/2020 pari ad € 403.674,95.

All'uopo, preme precisare che l'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo V della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. deliberazione. n. 101 del 2016 della Sez. reg. Marche).

In generale, può dirsi che l'anticipazione di cassa sia un negozio caratterizzato da una causa giuridica mista, nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un contratto di finanziamento a breve termine tra Ente pubblico e tesoriere. Come evidenziato da numerose pronunce delle Sezioni regionali di questa Corte (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 58/2019/PRSE del 24 maggio 2019; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione 127/2019/PRSE del 7 novembre 2019), l'anticipazione di tesoreria costituisce una forma di finanziamento a breve termine cui gli enti dovrebbero ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità: l'utilizzo di questo strumento finanziario ha carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Se, viceversa, il ricorso ad anticipazioni del tesoriere è continuativo e protratto per un notevole lasso temporale, e per importi consistenti, rappresenta un elemento fortemente critico della gestione finanziaria. Come ricordato dalla richiamata pronuncia della Sezione ligure, «Il fenomeno [...] induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese di investimento)». Anche la citata pronuncia della Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha precisato che «Laddove [...] vi sia un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria [...] l'ente invero sconfina in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall'art. 119 della

Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge».

La Corte costituzionale con sentenza n. 188/2014 ha, tra altro, precisato che : "Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l'anticipazione di cassa alla categoria dell'indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l'art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l'esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all'anticipazione (art. 222 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed art. 10, comma 4, della L. 16 maggio 1970, n. 281, recante "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario").

Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale - ancorché nel definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato ai "criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici" (sentenze n. 425 del 2004) - ha cercato di conciliare, attraverso l'enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea. Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all'art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l'altro, nell'art. 3, comma 17, della richiamata L. n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i caratteri che ne fanno "un finanziamento non comportante indebitamento".

Come si desume dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra riportata, detto istituto è un'operazione eccezionale volto al superamento di crisi di liquidità meramente temporanee. Conseguentemente, esso non può divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese, fattispecie che ove si verifichi costituisce sintomo di una endemica sofferenza di liquidità (cfr. Sezione regionale di controllo per

il Piemonte, deliberazione n. 68 del 16 giugno 2020; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 107/2020/PRSE).

Ciò posto, un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria, come si rileva nel caso di specie, sconfina in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine, in difformità dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza prevista dall'ordinamento. Inoltre, il prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria determina ingiustificati costi per l'Ente.

Sul punto, la Sezione evidenzia, dunque, che il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte, con le entrate ordinarie, ai pagamenti ed è sintomatica della difficoltà in cui esso si trova nella riscossione delle proprie entrate.

In merito alla tempestività dei pagamenti, preme precisare che l'art. 1, comma 859, della legge n. 145/2018 prevede che *“A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”.

Il comma 862 del medesimo articolo 1 prevede che la Giunta comunale stanzi, con delibera, nella parte corrente del bilancio un *“fondo di garanzia debiti commerciali”*, al verificarsi dei presupposti di cui al sopra citato art. 1, comma 859, della legge n. 145/2018 (mancata riduzione del debito residuo del 10% o ritardo dei pagamenti), il cui importo varia in relazione alle diverse fattispecie previste dalla predetta norma.

Alla luce di tali considerazioni il Collegio ribadisce che risulta prioritario per l'Ente procedere ad adottare delle soluzioni organizzative che permettano di garantire la tempestività dei pagamenti, attenendosi, in ogni caso, alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 859, della legge 145/2018.

In fase istruttoria sono stati richiesti, inoltre, chiarimenti circa la corretta determinazione della cassa vincolata.

Dal riscontro fornito è emerso che l'ente non ha mai provveduto in tal senso, a suo dire, per incapacità di gestire la relativa informazione per carenza di idoneo applicativo informatico.

Preme in merito precisare, che il mancato aggiornamento della cassa vincolata integra la violazione del principio contabile applicato 10.2, All. n. 4/2. D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che disciplina l'obbligo, a decorrere dal 01/01/2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), ai sensi dell'art. 195, comma 1, ult. periodo, TUEL.

Ciò anche al fine di consentire al tesoriere di distinguere la liquidità in parte libera e parte vincolata e di avere contezza, a fine esercizio, dell'esistenza e della consistenza della cassa vincolata dell'ente.

È da sottolineare l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'articolo 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di queste risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. A questo fine, l'articolo 180, comma 3, del D.lgs. 267/2000 ha previsto, alla lettera d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, «gli

eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti». Allo stesso modo, il successivo articolo 185, comma 2, ha imposto, alla lettera i), che anche i mandati di pagamento attestino «il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti» (vd. *ex multis*, Sezione regionale di controllo del Lazio, deliberazione n.7/2021).

La Sezione, in seguito alle argomentazioni di cui sopra, invita l'ente ad attivarsi prontamente per la corretta determinazione della cassa vincolata e la ricostituzione dei vincoli eventualmente pretermessi nei precedenti esercizi, richiamando a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR.

2.5 Gestione di competenza

Il dettaglio della gestione di competenza evidenzia l'andamento di seguito rappresentato:

Tabella 7- Gestione di competenza esercizi 2016/2020

Codici	TITOLO	ACCERTAMENTI				
		2016	2017	2018	2019	2020
	FPV SPESE CORRENTI	51.506,10	84.000,98	100.800,82	129.987,96	13.921,45
	FPV SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	48.333,18	-
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.489.546,49	1.710.095,55	1.761.209,21	1.695.727,81	1.386.263,48
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.825.648,83	1.869.183,42	1.842.418,46	1.850.701,98	2.079.726,51
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	579.484,50	540.078,30	559.968,14	471.953,47	407.215,97
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	172.011,79	199.695,22	493.069,25	408.430,98	1.299.688,64
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
6	ACCENSIONE PRESTITI	17.362,91	-	120.522,00	527.180,44	171.270,15
7	TESORIERE/CASSIERE	3.573.327,51	3.339.500,09	2.693.787,26	692.100,34	1.003.170,97
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	516.056,98	537.014,67	572.365,52	468.132,99	422.082,25
Codici	TITOLO	IMPEGNI				
		2016	2017	2018	2019	2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	22.535,16	22.535,16	22.535,16	22.535,16	217.508,11
1	SPESE CORRENTI	3.763.838,39	3.754.380,76	3.638.669,90	3.749.535,38	3.397.311,72
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	122.087,60	225.552,13	511.211,09	442.327,84	493.939,35
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	316,00	500,00		8.694,00
4	RIMBORSO PRESTITI	71.132,39	74.597,76	78.233,29	595.295,96	72.054,14
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	3.573.327,51	3.339.500,09	2.693.787,26	692.100,34	1.003.170,97
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	516.056,98	537.014,67	572.365,52	468.132,99	422.082,25
	FPV SPESE CORRENTI	84.000,98	100.800,82	129.987,96	13.921,45	14.334,25
	FPV SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il decremento registrato fra il 2019 ed il 2020 degli accertamenti delle entrate tributarie, secondo le informazioni contenute nel riscontro fornito dall'ente, deriva dal mancato accertamento di somme imputabile agli effetti dell'epidemia Covid - 19 secondo gli importi dettagliati nella nota di riscontro richiamata in premessa.

L'attività di lotta all'evasione si è rivelata scarsamente efficace, evidenziando tassi di riscossione in c/ competenza esigui come di seguito rappresentato:

Tabella 8- Accertamenti e riscossioni in competenza attività lotta all'evasione 2016/2018

Lotta all'evasione	2016		2017		2018		2019		2020	
	accertamenti	riscossioni competenza	accertamenti	riscossioni competenza	accertamenti	riscossioni competenza	accertamenti	riscossioni competenza	accertamenti	riscossioni competenza
IMU	-	0	174.593,25	-	60.000,00	336,39	15,00	15,00	681,92	681,92
TARI	-	0	68.670,00	2.846,60	38.072,46	848,46	10.000,00	763,00	-	-
altri tributi ICI-TASI	-	0	-	-	68,37	68,37	-	-	-	-
Totale	-	-	243.263,25	2.846,60	98.140,83	1.253,22	10.015,00	778,00	681,92	681,92

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti in sede istruttoria

Al 31/12/2020, secondo quanto rappresentato dall'ente, l'importo residuo da riscuotere derivante dalla lotta all'evasione risulta pari a complessive € 234.732,93 mentre risulta elevato l'importo dei residui cancellati pari ad € 359.625,59.

Gli **equilibri complessivi di bilancio** risultano conseguiti per gli esercizi 2016-2018 con i seguenti margini:

Tabella 9- Equilibri 2016/2018

Equilibrio Economico-Finanziario	2016	2017	2018
Equilibrio di parte corrente	4.679,00	251.043,75	466.651,27
Equilibrio di parte capitale	67.287,10	- 26.172,91	30.199,21
Equilibrio finale	71.966,10	224.870,84	496.850,48

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto

Secondo quanto attestato dall'organo di revisione e sulla base della documentazione trasmessa, l'ente **ha conseguito** il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per gli esercizi 2016-2018, ai sensi della Legge 243/2012 e ss.m.i., provvedendo a trasmettere relativa certificazione.

Il Decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo a partire dall'esercizio 2019 , ovvero:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA

- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO

- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Gli equilibri di bilancio 2019 e 2020, nelle versioni proposte dal nuovo prospetto degli equilibri allegato 7) al rendiconto, non hanno garantito la copertura della variazione degli accantonamenti effettuati nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto come di seguito esplicitato:

Tabella 10- Equilibri 2019/2020

Equilibrio economico-finanziario	2019	2020
O1) Risultato di competenza di parte corrente	267.957,16	66.482,66
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	- 28.292,72	- 330.666,79
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	- 540.955,41	- 330.666,79
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	40.742,87	931.892,83
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	39.046,88	36.708,04
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	39.046,88	38.404,03
W1) Risultato di competenza	308.700,03	998.375,49
W2) Equilibrio di bilancio	10.754,16	- 293.958,75
W3) Equilibrio complessivo	- 501.908,53	- 292.262,76

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto

Per gli esercizi 2019 e 2020 il risultato di competenza W1 risulta positivo.

Per quanto riguarda i valori W2 e W3 (equilibrio complessivo), ai sensi del DM 1.08.2019, si tratta di valori con mera finalità conoscitiva.

Si evidenzia la presenza negli esercizi di equilibri negativi di parte corrente (O2 e O3) e degli equilibri di bilancio (W2) e complessivi (W3), che denota l'incapacità, per l'ente, di dare copertura, con le risorse di competenza, alle variazioni degli accantonamenti nel risultato di amministrazione ed al disavanzo stanziato.

Con riferimento **alle spese correnti**, in merito alla spesa del personale ed al rispetto dei relativi limiti, l'organo di revisione nella relazione al rendiconto al 31/12/2020 ha attestato il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, rispetto a valore medio del triennio 2011/2013, che risulta di euro 1.583.247,51;

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;

L'organo ha, altresì, accertato che l'ente, rispetto alle nuove regole assunzionali di cui all'art. 33 comma 2 del DL 34/2019, si colloca quale ente non virtuoso.

2.6 Gestione residui

La seguente tabella riporta i dati dei residui attivi e passivi desunti dai relativi rendiconti:

Tabella 11- Andamento dei residui 2016/2020

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE						
Codic e titolo	titolo	2016	2017	2018	2019	2020
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.197.866,08	1.463.075,01	1.796.244,43	1.436.096,41	1.742.693,34
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.058.365,18	723.671,05	482.894,78	431.240,50	298.102,65
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	679.726,58	561.509,73	533.616,04	373.024,09	588.350,63
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	408.174,81	231.029,75	199.444,46	292.207,89	522.236,62
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
6	ACCENSIONE PRESTITI	151.286,41	-	-	7.200,00	22.601,01
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	329,08
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	26.923,29	16.802,77	63.604,35	221,70	403,06
TOTALE		3.522.342,35	2.996.088,31	3.075.804,06	2.539.990,59	3.174.716,39
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE						
n titolo	titolo	2016	2017	2018	2019	2020
1	Spese correnti	1.730.864,75	1.689.517,71	1.294.550,77	1.256.506,75	1.443.658,64
2	Spese in conto capitale	233.160,74	208.753,30	221.329,83	278.067,92	570.741,24
3	Spese per incremento attivita' finanziarie	-	316,00	-	-	8.694,00
4	Rimborso Prestiti	761.423,72	709.885,64	558.599,24	475.900,53	378.215,97
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	704.263,63	73.822,06	295.793,92	291.297,77	-
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	40.086,16	282,28	56.430,54	14.692,52	26.981,48
TOTALE		3.469.799,00	2.682.576,99	2.426.704,30	2.316.465,49	2.428.291,33

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto

Fra il 2019 ed il 2020 si evidenzia l'incremento dello stock dei residui attivi e passivi. L'ente fra il 2016 ed il 2020 ha proceduto al riaccertamento di residui attivi del titolo I per complessive - € 845.691,56 e del titolo III per - € 274.359,69 come di seguito rappresentato:

Tabella 12- Riaccertamento entrate proprie 2016/2020

RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI						
lice ti	titolo	2016	2017	2018	2019	2020
1E+06	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	184.117,32	145.060,78	498.916,85	17.596,61
3E+06	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-33,20	-32.586,01	-84.874,44	-134.535,60	-22.330,44

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto

In merito ai residui attivi si evidenziano i seguenti principali aspetti di criticità:

a) basse percentuali di riscossione in c/residui

- del titolo I tipologia 101 - imposte e tasse e proventi assimilati al 31/12/2020 pari al 16% ;
- del titolo III tipologia 100- vendita di beni e servizi pari al 10% con elevata formazione di residui della competenza € 259.826,01 su un totale di residui finali pari ad € 562.984,45.

In fase istruttoria è emerso che la quasi totalità dei residui del titolo III risultano imputabili al servizio acquedotto e che, nonostante l'affidamento del relativo recupero ad agente della riscossione esterno nel 2019, considerando il fermo imputabile all'evento pandemia, la relativa attività di riscossione decollerà materialmente dall'esercizio 2022.

Tale aspetto sarà oggetto da parte della Sezione di particolare attenzione nei futuri cicli di controllo

Dall'analisi dei residui passivi è emersa la presenza di un importo elevato al titolo 4- rimborso prestiti, progressivamente decrescente pari, al 31/12/2020, ad € 378.215,97. Secondo la spiegazione fornita nel corso dell'attività istruttoria, trattasi della contabilizzazione dell'onere restitutorio della quota di anticipazione regionale da restituire ai sensi della L.R. 6/2009 art.11 (Rimborso anticipazione per risanamento debiti verso società di smaltimento rifiuti) ottenuta nel 2011. Tale importo, che rappresenta il debito residuo dell'ente, dovrà essere compensato con l'omologo importo delle trattenute annue operate dalla Regione Sicilia a valere sui trasferimenti regionali di parte corrente. **Ci si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in merito nei futuri cicli di controllo.**

La Sezione, nel prendere atto di quanto sopra, invita l'Ente a monitorare i propri residui passivi, evidenziando che, con l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui e la cancellazione o riscossione dei vecchi crediti, lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una stabilizzazione, mentre i residui passivi dovrebbero tendere verso una progressiva riduzione (deliberazione Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

2.7 Contenzioso e indebitamento.

In merito al **contenzioso** si richiama quanto osservato circa in merito all'importo e all'accantonamento del relativo fondo nel risultato di amministrazione.

Il fenomeno dei debiti fuori bilancio riconosciuti appare una costante, collegato principalmente, alla lettera e) dell'art 194 del TUEL, anche se di non rilevante entità e progressivamente ridotto al 31/12/2020 (non risultano sforati i correlati parametri di deficiarietà strutturale).

Tabella 13- Andamento dei debiti fuori bilancio 2016/2020

DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	2016	2017	2018	2019	2020
Articolo 194 T.U.E.L:					
- lettera a) - sentenze esecutive	3345,06				6.237,74
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza inpegno di spesa	78.246,67	-	€ 17.428,80	9.093,72	
Totale	81.591,73	-	17.428,80	9.093,72	6.237,74

Fonte: relazione organo di revisione al rendiconto

Secondo quanto dichiarato dell'organo di revisione nella relazione resa sul rendiconto al 31/12/2020 non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere.

In merito ai **debiti a M/L termine**, l'ente, nell'ultimo triennio, presenta la seguente situazione con un indebitamento medio per abitante al 31.12.2020 pari a 495,19

Tabella 14- debiti per mutui e prestiti 2018/2020

Anno	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	1.990.233,29	€ 1.912.000,00	€ 1.830.960,38
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	-78.233,29	-81.039,62	-72.054,14
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	€ 1.912.000,00	1.830.960,38	1.758.906,24
Nr. Abitanti al 31/12	3.454,00	3.550,00	3.552,00
Debito medio per abitante	553,56	515,76	495,19
Anno	2018	2019	2020
Oneri finanziari	91.961,28	€ 86.302,59	€ 70.870,07
Quota capitale	78.233,29	€ 81.039,62	€ 72.054,14
Totale fine anno	€ 170.194,57	€ 167.342,21	€ 142.924,21

Fonte: relazione organo di revisione al rendiconto 2020

2.8 Parametri di deficitarietà strutturale

L'ente per tutto il periodo considerato, sulla base delle certificazioni ministeriali prodotte e dei dati del rendiconto 2020 presenti sulla BDAP, non risulta strutturalmente deficitario in quanto risultano sfiorati esclusivamente i seguenti parametri:

Tabella 15- Sforamento parametri di deficitarietà strutturale

Parametri deficitari' strutturale- Certificato rendiconto	2016	2017	Parametri deficitari' strutturale- Certificato rendiconto- BDAP	2018	2019	2020
titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo speriment. di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, com. 380 della L. 24 dic. 2012 n. 228, superiori al 42 % rispetto ai valori di accert. delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accert. delle predette risorse a tit. di fondo sperimentale di riequilibrio o	SI	NO	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	NO	SI	NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente	SI	SI	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	SI	SI
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuol con le modifiche di cui all'art. 8, com. 1 della L. 12 nov. 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gen. 2012;	SI	NO	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	NO	SI	NO
			Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO	NO	SI

Fonte: Certificati rendiconto sito Finanza Locale e dati BDAP

2.9 Società ed enti partecipati

- a) L'Ente ha provveduto all'approvazione **dell'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute** dirette e indirette e alle relative comunicazioni.

In particolare:

- alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art 24 del D.Lgs 175/2016, con deliberazione di C.C. n. 40 del 25/10/2017;
- alla verifica dell'assetto complessivo delle partecipazioni ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016:
 - Al 31/12/2017 deliberazione di C.C. n. 65 del 27/12/2018
 - Al 31/12/2018 deliberazione di C.C. n. 64 del 30/12/2019
 - Al 31/12/2019 deliberazione di C.C. n. 30 del 20/10/2020
 - Al 31/12/2020 deliberazione di C.C. n. 42 .del 10/12/2021.

L'ente non ha prodotto l'esito della conciliazione dei rapporti creditori e debitori dell'ente e degli organismi partecipati al 31/12/2020, munito della doppia asseverazione prescritta ex l'art. 11, comma 6, lett. j, del Decreto Legislativo n. 118/2011, omesso negli allegati al rendiconto e non trasmesso, come richiesto, nel corso dell'istruttoria. Ha attestato, però, l'allineamento delle posizioni reciproche. **Tale circostanza non giustifica, tuttavia, il relativo inadempimento normativo che chiama in causa la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione.**

In fase istruttoria l'ente ha, altresì, dichiarato la mancata di atti deliberativi relativi all'adozione di nuove partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 175/2016 come modificato dall'art. 11 della L. 118/2022.

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate, con lo scopo di dare impulso alle misure conseguenziali, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario. La Sezione ha evidenziato in più occasioni come "gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 279/2016)" (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018). La Sezione accerta,

dunque, la sussistenza di un rilevante disavanzo da recuperare e l'Ente, pertanto, deve provvedere a rimuovere le irregolarità accertate e procedere nella direzione di una rigida e severa politica economica di rientro dal disavanzo, al fine di porre rimedio alla tendenza negativa, che potrebbe in futuro sfociare in una irrimediabile situazione di squilibrio.

In merito, si rammentano le limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge (il cui rispetto dovrà essere verificato dall'organo di revisione), precisando che la disposizione fa salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Si rammenta che l'applicazione del predetto divieto sussiste fino a quando permane l'onere di copertura del disavanzo effettivo accertato o da quello derivante dai debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare, condizioni che il Comune è tenuto a verificare e sui cui l'organo di revisione deve attentamente vigilare.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, con riserva di ogni ulteriore verifica nei successivi bilanci e rendiconti

ACCERTA

- **la presenza**, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria:

1. tardiva approvazione dei documenti contabili;
2. non chiara e congrua determinazione del Fondo contenzioso;
3. mancato recupero disavanzo 2019 ed errata composizione del disavanzo;
4. reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
5. indicatore di pagamento sotto soglia;
6. mancato aggiornamento della cassa vincolata, in violazione del principio contabile applicato 10.2, All. n. 4/2. D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
7. criticità emergenti nella gestione di competenza;

8. scarsa percentuale di riscossione e attività di lotta all'evasione poco efficace e caratterizzata da bassi tassi di riscossione in c/competenza e in c/residui ;

- **che, nelle more dell'adozione** delle misure correttive tese al ripristino dell'equilibrio di bilancio, al recupero del disavanzo e al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il Comune è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, onerando l'Organo di revisione della relativa verifica;

RACCOMANDA ALL'ENTE

- **di rispettare** i termini previsti dall'art. 227 del TUEL, in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'Ente locale;

- **un attento e tempestivo monitoraggio** del contenzioso dell'Ente, provvedendo alla valutazione della percentuale di soccombenza del contenzioso passivo al fine di allinearla con il relativo rischio e alla corretta rappresentazione della movimentazione delle risorse vincolate nella composizione del risultato di amministrazione;

- **di provvedere** alla corretta quantificazione del disavanzo da recuperare e alla sua idonea composizione;

- **di attivarsi**, prontamente, per la corretta determinazione della cassa vincolata e la ricostituzione dei vincoli eventualmente pretermessi nei precedenti esercizi, richiamando a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR;

- **stante il reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria**, un attento monitoraggio della situazione di cassa e l'adozione di misure idonee a tutelare gli equilibri di bilancio, rammentando le previsioni dell'articolo 5 del d.lgs. n. 149/2011 e dell'articolo 148, commi 2 e 3, del TUEL;

- **di intraprendere**, tempestivamente, tutte le azioni necessarie al fine di migliorare il livello delle riscossioni in c/c competenza e in c/c residui e allo scopo di perseguire

una più efficiente attività di contrasto all'evasione tributaria, **notiziando, semestralmente, questa Sezione in merito alle azioni ed attività poste in essere;**

- di **adottare delle soluzioni organizzative** che permettano di garantire la tempestività dei pagamenti, attenendosi, in ogni caso, alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 859, della legge n. 145/2018;

INVITA

l'organo di revisione a vigilare, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del TUEL, sugli equilibri finanziari dell'Ente, con particolare riferimento al rispetto dell'art.188, comma 1 quater, del T.U.E.L., all'incremento delle riscossioni, alle anticipazioni di tesoreria e alla corretta determinazione della cassa vincolata;

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Valledolmo (PA);

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione “*Amministrazione Trasparente*”) ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2023.

L'ESTENSORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 21 febbraio 2023.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)